

## I nuovi contrassegni di legittimazione

La recente pubblicazione della Determinazione direttoriale concernente le modifiche delle dimensioni, delle caratteristiche e dei prezzi dei contrassegni di legittimazione per la circolazione dei tabacchi lavorati, con decorrenza dal 6 settembre 2018, - Provvedimento n 148517/RU del 28 agosto 2018 – offre la possibilità di svolgere un breve, ma interessante, approfondimento sulle problematiche inerenti alle modalità previste per la circolazione dei tabacchi lavorati sul mercato legale italiano.

Abbiamo ritenuto interessante, infatti, in questo numero proporre ai nostri lettori un breve excursus delle disposizioni in materia, come di seguito indicato, al fine di rendere più chiara l'evoluzione normativa che ha interessato in questi ultimi anni la tematica sotto due profili:

- Il primo ha riguardato le modalità di applicazione dei contrassegni sui pacchetti dei tabacchi lavorati sia in Italia che, per quanto attiene più in generale, nell'ambito della Comunità europea ai fini di rendere pienamente visibili le avvertenze di carattere sanitario.
- Il secondo ha riguardato le caratteristiche grafiche e fisiche di questi prodotti per rendere maggiormente efficaci le misure anticontraffazione e di sicurezza dei tasselli stessi.

Per quanto riguarda le principali disposizioni, ci pare opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti tre provvedimenti:

- Decreto Direttoriale prot. DAC/CTL/7785/2011 del 23 giugno n 2011: “Caratteristiche, modalità di distribuzione e prezzi di fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati”;
- Direttiva 2014/40/UE del Parlamento e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;
- Provvedimento n 148517/RU del 28 agosto 2018 concernente le modifiche delle dimensioni, delle caratteristiche e dei prezzi dei contrassegni di legittimazione alla circolazione.

Il Decreto Direttoriale del 2011 forniva, all'articolo 1, indicazioni di carattere generale relativamente alle caratteristiche grafiche, fisiche e di natura tecnica inerenti il formato dei tasselli di legittimazione da apporre su ogni unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati.

Le Disposizioni in esame non si sono discostate di molto da quelle contemplate nei precedenti provvedimenti emanati in materia, nel corso degli anni, dalla ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che hanno stabilito di volta in volta le caratteristiche fisiche, grafiche e di sicurezza di questi prodotti nonché i relativi prezzi di vendita ai fabbricanti e agli importatori.

Tutti gli altri articoli del Decreto sono rivolti a fornire le indicazioni di carattere amministrativo per gli Operatori del settore e ad indicare le modalità di acquisto e di rigorosa rendicontazione a cui sono assoggettate tutte le operazioni inerenti la gestione e l'utilizzo dei tasselli da parte degli Operatori del settore.

E' opportuno rammentare che questa attuale tipologia di tasselli, ai sensi dell'articolo 5 del Provvedimento 148517/RU del 28 agosto 2018, continuerà ad applicarsi sui condizionamenti dei tabacchi lavorati **fino ad esaurimento delle scorte**, ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n 6, di cui diremo in seguito.

La Direttiva 2014/40/UE, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n 6, ha di fatto dato avvio alla necessità di individuare nuove caratteristiche dei tasselli di legittimazione:

- sia ai fini di una maggiore sicurezza antimanomissione dei prodotti (con l'apposizione anche sui tasselli di elementi visibili e invisibili, l'elemento di sicurezza deve essere stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato da altri elementi prescritti dalla legislazione);
- sia per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 11 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n 6, che prevede nello specifico che laddove si utilizzino contrassegni di legittimazione fino al 20 maggio 2019 occorre che:
  - per le confezioni unitarie di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale;
  - per le confezioni unitarie fatte di materiale morbido, è riservata al bollo fiscale un'area rettangolare con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.

Questo esasperato tecnicismo normativo ha richiesto una modifica anche delle dimensioni dei tasselli rispetto a quelli in uso in precedenza.

Per quanto attiene agli elementi di sicurezza e di anticontraffazione dei nuovi tasselli di legittimazione, oltre alla numerazione è stato anche previsto che:

- i contrassegni siano stampati con una rabescatura con guilloche (lavorazione ornamentale) centrale con fondo composto da testi e microscrittura perimetrale allo stemma della repubblica;
- i contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di sicurezza comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-Stokes (unità di misura della viscosità).

Al di là di quanto ora previsto dalla presente disciplina in materia, non si può escludere che, in un prossimo futuro, sulla base dell'utilizzo e dello sviluppo di nuove tecnologie informatiche già in uso presso altri settori commerciali, ed al fine di rendere maggiormente tracciabili tutte le operazioni commerciali riguardanti i tabacchi lavorati, possano essere individuate nuove forme di controllo della circolazione che siano idonee ad affiancare o a sostituire del tutto il tassello di legittimazione nella funzione di individuazione del mercato finale di riferimento e di legittimazione alla vendita dei prodotti sul mercato legale.

Le nuove tecnologie potranno altresì consentire di veicolare sui singoli pacchetti ulteriori informazioni sia di carattere industriale che commerciale utili anche a fini fiscali e per il controllo delle vendite.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. DAC/CTL/ 7785 / 2011 Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto, in particolare, l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato e che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Viste le lettere del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 2010, dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato relative alla implementazione del livello di sicurezza dei contrassegni con l'indicazione dei relativi costi di fornitura;

Considerato che le prove tecniche effettuate dai principali fornitori di tabacchi lavorati di applicazione sulle confezioni di prodotto dei campioni dei contrassegni hanno avuto esito positivo;

Considerato che ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, occorre determinare le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

## DETERMINA

### **Articolo 1**

1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione sull'unità di condizionamento destinata alla vendita al pubblico, di appositi contrassegni di Stato che hanno le seguenti caratteristiche:

*a)* stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;*b)* filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio; *c)* formato carta: mm 20 x 44;*d)* stampa: a due colori, bruno ed avana;*e)* numerazione.2. I contrassegni sono stampati con una cornice in microscritture;

3. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore bruno, le legende "MONOPOLIO FISCALE" e "TABACCHI LAVORATI". Sul lato destro è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro una riserva bianca circolare. Al centro sono riportati, in colore nero, la numerazione progressiva in carattere OCR-B, un bar code bidimensionale e, in basso, un ulteriore codice in caratteri OCR-B;

### **Articolo 2**

1. Per ottenere i contrassegni di Stato i fornitori di tabacchi lavorati inoltrano apposita richiesta all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato precisando la quantità e indicando l'ubicazione dell'unità produttiva ove sono utilizzati i contrassegni stessi.

2. I contrassegni di Stato sono forniti in relazione alle richieste in fogli interi da 100 pezzi, in fogli pretagliati o in bobine.

3. Il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato è effettuato all'atto del ritiro o della spedizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di Stato, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita degli stessi.

5. Il fornitore di tabacchi lavorati che ha acquistato i contrassegni di Stato non può cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri fornitori, i contrassegni in suo possesso.

6. I contrassegni di Stato sono soggetti a rigorosa rendicontazione secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale potrà effettuare ispezioni e controlli presso le unità produttive nelle quali sono detenuti i contrassegni stessi.

### **Articolo 3**

1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 1 sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita al pubblico.
2. I contrassegni di Stato assicurano la chiusura della confezione e sono incollati per tutta la loro superficie sulla confezione, in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno.
3. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 1, di colore rosso, sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita in esenzione di imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 4**

1. I prezzi dei contrassegni sono stabiliti, in:
  - a) euro 0,29412 per 100 pezzi in fogli;
  - b) euro 0,3483 per 100 pezzi in fogli pretagliati;
  - c) euro 0,4902 per 100 pezzi in bobine.
2. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 1, sono stabilite in relazione dell'andamento dei costi di produzione, trasporto, stoccaggio e allestimento delle spedizioni,

### **Articolo 5**

1. I contrassegni di Stato con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità Europea, continueranno ad applicarsi sui condizionamenti dei tabacchi lavorati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 23 giugno 2011

IL DIRETTORE GENERALE f.to Raffaele Ferrara

## DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 3 aprile 2014

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>, visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

(...)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(OMISSIS)

### **CAPO II**

#### ***Etichettatura e confezionamento***

##### ***Articolo 8***

#### **Disposizioni generali**

1. Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.
3. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno siano stampate in modo inamovibile, indelebili e pienamente visibili, non essendo parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all'apertura della confezione unitaria eccetto per le confezioni con chiusura di tipo flip-top, ove le avvertenze possano essere separate all'apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.
4. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie.
5. Le dimensioni delle avvertenze relative alla salute di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono calcolate in rapporto alla superficie interessata quando la confezione è chiusa.

6. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza di 1 mm internamente all'area di superficie riservata al testo delle avvertenze, ad eccezione delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 11.

7. Nell'adattare l'avvertenza relativa alla salute ai sensi degli articoli 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 3, e 12, paragrafo 3, la Commissione provvede affinché essa sia basata sui fatti o affinché gli Stati membri possano scegliere tra due avvertenze, una delle quali dev'essere basata sui fatti.

8. Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del presente capo.

## *Articolo 9*

### **Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo**

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano una delle seguenti avvertenze generali:

«Il fumo uccide – smetti subito»

oppure

«Il fumo uccide».

Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze generali di cui al primo comma deve essere utilizzata.

2. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo:

«Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene».

3. Per i pacchetti di sigarette e il tabacco da arrotolare in confezioni dalla forma parallelepipedica, l'avvertenza generale figura sulla parte inferiore di una delle superfici laterali della confezione unitaria e il messaggio informativo figura sulla parte inferiore dell'altra superficie laterale. Le avvertenze relative alla salute hanno una lunghezza non inferiore a 20 mm.

Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta, l'avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti più ampie di tali due superfici. L'avvertenza generale appare altresì all'interno della superficie superiore visibile al momento dell'apertura della confezione.

Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un'altezza non inferiore a 16 mm.

Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l'avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilità di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l'avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna.

Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 % della superficie sulla quale sono stampati.

4. a)

b)

L'avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nel diritto nazionale garantiscano che il pertinente testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; e

al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipedica e l'eventuale imballaggio esterno, sono paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per adeguare la formulazione del messaggio informativo di cui al paragrafo 2 agli sviluppi scientifici e di mercato.

6. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, tenendo conto delle diverse forme delle buste.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

## **Articolo 10**

### **Avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo**

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute:

a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II;

b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail o siti Internet destinati a informare i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare;

c) occupano il 65 % tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le confezioni a forma cilindrica presentano due avvertenze combinate relative alla salute equidistanti l'una dall'altra e ogni avvertenza relativa alla salute occupa il 65 % della rispettiva metà della superficie curva;

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno;

e) figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e hanno lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla superficie della confezione. Si possono applicare esenzioni transitorie da tale obbligo relativo alla posizione dell'avvertenza testuale combinata negli Stati membri in cui i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionale utilizzati a fini fiscali rimangono obbligatori, come segue:

i) quando il bollo fiscale o il marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali è apposto sul bordo superiore di una confezione unitaria di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che deve figurare sulla superficie posteriore può essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale o del marchio di identificazione nazionale;

ii) quando una confezione unitaria è fatta di materiale morbido, gli Stati membri possono autorizzare un'area rettangolare da riservare al bollo fiscale o marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.

Le esenzioni di cui ai punti i) e ii) si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 20 maggio 2016. I marchi o i loghi non sono collocati al di sopra delle avvertenze relative alla salute;



f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3;

. g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: i) altezza: non inferiore a 44 mm;

. ii) larghezza: non inferiore a 52 mm.

. 2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono raggruppate in tre raccolte, come indicato all'allegato II, ognuna delle quali è usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva l'anno seguente. Gli Stati membri assicurano che ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di prodotti del tabacco.

. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di:

. a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato;

. b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici;

. 4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni.

. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

.

### ***Articolo 11***

. **Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua**

. 1. Gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'articolo 10. In tal caso, oltre all'avvertenza generale prevista all'articolo 9, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

. L'avvertenza generale figura sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

. Gli Stati membri assicurano che ciascuna avvertenza testuale sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di tali prodotti. Le avvertenze testuali figurano sulla successiva superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

. Per le confezioni unitarie con chiusura incernierata, la successiva superficie più visibile è quella che appare quando la confezione è aperta.

. 2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30 % della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

. 3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40 % della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo 1 figurino su una superficie che supera  $150\text{cm}^2$ , l'avvertenza copre una superficie di  $45\text{cm}^2$ . Questa superficie è innalzata a  $48\text{cm}^2$  per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a  $52,5\text{cm}^2$  per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

5. Le avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo 1 rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute è parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze.

Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla salute.

6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per revocare la possibilità di concedere esenzioni per qualsiasi delle categorie dei prodotti di cui al paragrafo 1, qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione, per la categoria di prodotto in questione.

## ***Articolo 12***

### **Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo**

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute:

«Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza.»

2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Il testo delle avvertenze relative alla salute è parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze.

Inoltre l'avvertenza:

- a) figura sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;
- b) copre il 30 % delle superfici della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per adeguare la formulazione delle avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo agli sviluppi scientifici.

## ***Articolo 13***

### **Presentazione dei prodotti**

1. L'etichettatura delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che:

- a) promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco;
- b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l'effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita;

- . c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza;
  - . d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico;
  - . e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti una maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali.
2. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno non suggeriscono vantaggi economici mediante inclusione di materiale stampato con buoni, offerta di distribuzione gratuita, di promozione due per uno o altre offerte analoghe.
3. Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo.

#### **Articolo 14**

##### **Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie**

1. Le confezioni unitarie di sigarette hanno forma parallelepipedica. Le confezioni unitarie di tabacco da arrotolare hanno forma parallelepipedica o cilindrica oppure la forma di una busta. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene non meno di 30 g di tabacco.
2. Una confezione unitaria di sigarette può consistere di materiale duro o morbido e non ha un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top e una chiusura incernierata per i pacchetti a scatola. Per le confezioni con una chiusura di tipo flip-top e con chiusura incernierata, la chiusura può essere incernierata solo sul retro della confezione unitaria.

#### **Articolo 15**

##### **Tracciabilità**

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, l'identificativo univoco è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.
2. L'identificativo univoco consente di stabilire quanto segue:
- . a) la data e il luogo di lavorazione;
  - . b) l'impianto di lavorazione;
  - . c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
  - . d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
  - . e) la descrizione del prodotto;
  - . f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
  - . g) l'itinerario previsto del trasporto;
  - . h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
  - . i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonché la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario;

- j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; e
- k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita.
3. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e, ove applicabile, h) del paragrafo 2 fanno parte dell'identificativo unico.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) del paragrafo 2 siano elettronicamente accessibili mediante un collegamento all'identificativo unico.
5. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni unitarie. La marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, *mastercase* o pallet, può costituire adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.
6. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengano registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti.
7. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 8.
8. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente allo scopo di ospitare il centro di archiviazione per tutti i dati. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto di archiviazione dati sono approvati dalla Commissione.
- Le attività del soggetto terzo sono controllate da un revisore esterno, che è proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Il revisore esterno presenta una relazione annuale alle autorità competenti e alla Commissione, esaminando in particolare eventuali irregolarità relative all'accesso.
- Gli Stati membri assicurano che la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e il revisore esterno abbiano accesso pieno ai centri di archiviazione dei dati. In casi debitamente giustificati la Commissione o gli Stati membri possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori alle informazioni archiviate, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
9. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da un operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco.
10. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente in conformità delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE.
11. La Commissione, mediante atti di esecuzione:

- a) determina le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità e rintracciabilità previsto al presente articolo, anche in materia di contrassegno con un identificativo univoco, registrazione, trasmissione, trattamento e archiviazione dei dati e accesso ai dati archiviati;
- b) determina le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per l'identificativo univoco e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di definire gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati di cui al presente articolo, paragrafo 8, quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste o riservatezza, compresi il controllo e la valutazione periodici di tali contratti.

13. I paragrafi da 1 a 10 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024.

## *Articolo 16*

### **Caratteristica di sicurezza**

1. Oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 15, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili. L'elemento di sicurezza è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione.

Gli Stati membri nei quali è obbligatoria l'apposizione di bolli fiscali o di marchi di identificazione nazionale utilizzati a fini fiscali possono consentire che questi siano usati come caratteristica di sicurezza purché i bolli o i marchi di identificazione nazionale soddisfino tutte le norme tecniche e le funzioni prescritte a norma del presente articolo.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e le adegua agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Il paragrafo 1 si applica alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024.

(...)

## AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

**Protocollo:148517 /RU**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei Sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato e che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il provvedimento del 23 giugno 2011 che stabilisce le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 il quale prevede che laddove vengono utilizzati contrassegni di legittimazione, fino al 20 maggio 2019:

a) per le confezioni unitarie di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale;

b) per le confezioni unitarie fatte di materiale morbido, è riservata al bollo fiscale un'area rettangolare con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

VISTE le lettere del 25 maggio 2018 e del 9 agosto 2018, dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato relative, rispettivamente, alle specifiche tecniche dei contrassegni e ai relativi costi di fornitura;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui l'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, inerente alle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco, occorre modificare le dimensioni dei contrassegni di legittimazione tenuto conto delle diverse tipologie di unità di condizionamento di tabacchi lavorati presenti sul mercato;

RITENUTA, ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, la necessità di determinare le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi;

RITENUTA la necessità di implementare il livello di sicurezza dei contrassegni con misure anticontraffazione più sofisticate anche in vista dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

### ARTICOLO 1

1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione sull'unità di condizionamento destinata alla vendita al pubblico di appositi contrassegni di Stato che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
- b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
- c) formato dei contrassegni: mm 12x32, mm 16x32 oppure 20x44;
- d) stampa: a due colori, bruno ed avana;
- e) numerazione.

2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a guilloche centrale, con fondo composto da testi e microscrittura perimetrale allo stemma della repubblica;

3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-Stokes.

4. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore bruno, le leggende «MONOPOLIO FISCALE» e «TABACCHI LAVORATI». Sul lato destro è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, la numerazione progressiva in carattere OCR-B e un ulteriore codice in caratteri OCR-B.

## **ARTICOLO 2**

1. Per ottenere i contrassegni di Stato i fornitori di tabacchi lavorati inoltrano apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicando la quantità e l'ubicazione dell'unità produttiva ove sono utilizzati i contrassegni stessi.
2. I contrassegni di Stato sono forniti in relazione alle richieste in fogli interi da 100 pezzi o in fogli pretagliati.
3. Il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato è effettuato all'atto del ritiro o della spedizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di Stato, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita degli stessi.
5. il fornitore di tabacchi lavorati che ha acquistato i contrassegni di Stato non può cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri fornitori, i contrassegni in suo possesso.
6. I contrassegni di Stato sono soggetti a rigorosa rendicontazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale potrà effettuare ispezioni e controlli presso le unità produttive nelle quali sono detenuti i contrassegni stessi.

## **ARTICOLO 3**

1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 1 sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita al pubblico.
2. I contrassegni di Stato assicurano la chiusura della confezione e sono incollati per tutta la loro superficie sulla confezione, in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno.
3. I contrassegni di Stato di cui all'art. 1, di colore rosso, sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita in esenzione di imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 4**

1. I prezzi dei contrassegni sono stabiliti, in:  
formato mm 16x32: euro 0,4655 per 150 pezzi in fogli;  
formato mm 12x32: euro 0,6145 per 198 pezzi in fogli;  
formato mm 20x44: euro 0,3104 per 100 pezzi in fogli;



formato mm 16x32: euro 0,5734 per 150 pezzi in fogli pretagliati;  
formato mm 12x32: euro 0,7568 in fogli da 198 pezzi pretagliati;  
formato mm 20x44: euro 0,3823 in fogli da 100 pezzi pretagliati.

2. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 1, sono stabilite in relazione dell'andamento dei costi di produzione, trasporto, stoccaggio e allestimento delle spedizioni.

## **ARTICOLO 5**

1. I contrassegni di Stato con le caratteristiche di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni, continueranno ad applicarsi sui condizionamenti dei tabacchi lavorati fino ad esaurimento delle scorte, ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 28 agosto 2018

Giovanni Kessler

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)